



## REGOLAMENTO DELLE FORME DI COLLABORAZIONE A TEMPO PARZIALE DEGLI STUDENTI

Approvato dal Consiglio Accademico in data 01/02/2011  
Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 25/03/2011

### Indice

Art. 1 Attività e forme di collaborazione.....	2
Art. 2 Requisiti di partecipazione.....	2
Art. 3 Modalità di selezione.....	2
Art. 4 Criteri di selezione.....	3
Art. 5 Pubblicazione delle graduatorie.....	3
Art. 6 Assegnazione dell'incarico e attuazione della collaborazione.....	3
Art. 7 Corrispettivo.....	4
Art. 8 Entrata in vigore.....	4

### **Art. 1 – Attività e forme di collaborazione**

Nell'ambito degli interventi previsti per il diritto allo studio e per realizzare una più ampia fruibilità delle attrezzature e dei servizi didattici mediante il coinvolgimento degli studenti, l'Istituto Superiore di Studi Musicali "Claudio Monteverdi" di Cremona attiva, nei limiti dell'apposito stanziamento di bilancio, rapporti di collaborazione a tempo parziale con studenti iscritti all'Istituto ai sensi dell'art. 13 della legge n. 390 del 2 dicembre 1991.

Tali forme di collaborazione non possono superare un numero massimo di 150 ore per ciascun anno e consistono nello svolgimento presso l'Istituto di attività di supporto temporaneo e occasionale ai servizi resi dall'Istituto; sono comunque escluse le attività di docenza, lo svolgimento degli esami e l'assunzione di responsabilità amministrative. Tra le attività oggetto di incarico sono ricomprese:

- servizi informativi generali per orientamento studenti (assistenza nuovi iscritti, informazioni generali e consigli utili per lo studio, assistenza e informazioni nei servizi ed interventi per il diritto allo studio universitario, accoglienza studenti stranieri, ecc.) sostegno a studenti disabili;
- supporto ad attività di comunicazione e a manifestazioni culturali e artistiche;
- supporto all'attività didattica (pianisti accompagnatori per archi, canto e arte scenica, ecc.);
- agibilità, funzionamento e custodia di materiale in biblioteca, strutture didattiche ed altri spazi aperti agli studenti
- ogni altra attività che gli organi dell'Istituto riterranno di individuare.

Le varie forme di collaborazione non configurano in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non danno luogo ad alcuna valutazione al fine dei pubblici concorsi; non si rilasciano pertanto dichiarazioni e certificazioni in merito. Le attività in argomento non comportano l'integrazione degli studenti nella organizzazione del lavoro nei servizi amministrativi e didattici dell'Istituto.

Le prestazioni saranno svolte secondo le modalità e negli orari stabiliti dall'Istituto.

### **Art. 2 – Requisiti di partecipazione**

Possono partecipare alla selezione gli studenti iscritti ai corsi di studio attivati dall'Istituto Superiore di Studi Musicali "Claudio Monteverdi" di Cremona in possesso dei seguenti:

a) *Requisiti generali:*

- maggiore età
- iscrizione e frequenza ai Corsi dell'Ordinamento Tradizionale corso superiore, oppure ai Corsi Accademici di I e II livello con le seguenti precisazioni: possono partecipare alla selezione gli studenti che alla data di scadenza del bando risultino regolarmente iscritti all'anno accademico al quale si riferisce il bando ed in regola con il pagamento della prima rata.

b) *Requisiti specifici:*

Eventuali requisiti specifici potranno essere indicati nell'apposito avviso pubblico, di cui al successivo articolo 3, in relazione all'oggetto dell'incarico.

### **Art. 3 – Modalità di selezione**

Per ogni anno accademico, a decorrere dal mese di novembre, sarà predisposto un avviso pubblico di selezione a firma del Direttore, rivolto agli studenti, che stabilirà le modalità ed i termini di presentazione delle domande di partecipazione alle forme di collaborazione e il relativo corrispettivo.

Le graduatorie sono approvate e rese esecutive con provvedimento del Direttore sulla base degli esiti della valutazione secondo quanto previsto dal successivo articolo 4.

Le graduatorie verranno rese pubbliche mediante opportuna pubblicità e rimarranno in vigore fino all'approvazione di quelle relative all'anno accademico successivo.

In caso di insufficiente numero di domande il Direttore potrà provvedere ad una riapertura dei termini dell'avviso pubblico di selezione.

#### **Art. 4 – Criteri di selezione**

L'assegnazione delle predette forme di collaborazione avverrà sulla base di graduatoria annuale formulata in base al punteggio raggiunto da ciascun candidato in seguito alla valutazione, secondo i criteri contenuti nello specifico avviso, ad opera di una Commissione Esaminatrice nominata dal Direttore dell'Istituto. A parità di punteggio prevale lo studente con condizione economica del nucleo familiare di appartenenza più disagiata, riferita all'anno accademico precedente a quello per cui si presenta la domanda e individuata dall'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e dall'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE). In caso di ulteriore parità verrà data ulteriore precedenza allo studente più anziano d'età.

Ai candidati potrà essere chiesto di documentare il possesso di titoli o di sostenere una o più prove, al fine di verificare le specifiche competenze in ordine a requisiti indicati nell'avviso pubblico e strumentali all'espletamento del rapporto di collaborazione. In tal caso sarà predisposta una graduatoria di merito da parte di una Commissione giudicatrice formata da docenti nominata dal Direttore dell'Istituto.

#### **Art. 5 – Pubblicazione delle graduatorie**

Al termine dei lavori della Commissione, l'Istituto provvederà alla pubblicazione delle graduatorie all'Albo e alla pagina web dell'Istituto all'indirizzo [www.istitutomonteverdi.it](http://www.istitutomonteverdi.it); la pubblicazione avrà valore di notifica a tutti i candidati.

#### **Art. 6 – Assegnazione dell'incarico e attuazione della collaborazione**

Gli incarichi di collaborazione professionale verranno conferiti seguendo l'ordine stabilito dalle diverse graduatorie. Qualora il candidato in posizione utile di graduatoria non dovesse accettare l'incarico dovrà darne comunicazione per iscritto; si passerà quindi al candidato successivo in graduatoria.

Gli studenti incaricati dovranno concordare preventivamente il piano di collaborazione con il Direttore o suo delegato ed assicurare il regolare adempimento delle prestazioni indicate nel programma di attività prestabilito.

Contestualmente all'inizio della prestazione, lo studente deve sottoscrivere le principali condizioni della collaborazione.

L'impiego di ciascuna collaborazione non può superare le 150 ore per ciascun anno.

Lo studente è tenuto a registrare giornalmente l'orario effettivamente svolto su appositi fogli presenza.

L'Istituto provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni.

Lo studente che, durante il periodo di durata della collaborazione, sia momentaneamente impossibilitato a rendere la prestazione, deve darne tempestiva comunicazione al Direttore dell'Istituto. Qualora lo studente si astenga ingiustificatamente dalla collaborazione per un totale di otto ore, anche non consecutive, decade automaticamente dall'incarico, con il diritto al solo pagamento delle prestazioni effettuate.

Nei casi di inadempienza o poca produttività da parte degli studenti coadiutori, assegnati alle strutture dell'Istituto per il rapporto di collaborazione, il Responsabile della struttura può esprimere

una valutazione negativa anche in corso di svolgimento dell'attività stessa. Tale valutazione comporta l'interruzione del rapporto di collaborazione con lo studente interessato, al quale verrà erogato il corrispettivo per le sole prestazioni effettuate. Lo studente che abbia riportato una valutazione finale negativa nell'anno precedente, verrà posto in ultima posizione della graduatoria di collaborazione.

La rinuncia per motivi personali o la perdita della qualifica di iscritto presso l'Istituto Superiore di Studi Musicali "Claudio Monteverdi" conclude il rapporto di collaborazione, se in atto, e fa decadere dalla graduatoria. Lo studente dovrà darne tempestiva comunicazione al Direttore.

I Responsabili delle strutture nelle quali ha luogo la collaborazione debbono far pervenire alla Direzione Amministrativa le attestazioni di regolare esecuzione delle prestazioni fornite da ciascuno studente selezionato.

#### **Art. 7 - Corrispettivo**

Per tali prestazioni il corrispettivo, per ciascuna ora di prestazione effettivamente eseguita, viene determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione; gli importi sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche ai sensi dell'art. 13 comma 2 della legge 390/1991.

L'onere derivante dal finanziamento delle collaborazioni in oggetto trova copertura nell'apposito capitolo di bilancio dell'Istituto, con esclusione di qualsiasi onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato.

L'Istituto corrisponde il suddetto compenso, previa ricezione della richiesta di liquidazione e verifica delle prestazioni effettuate, mediante pagamento di norma entro 60 giorni dalla consegna alla Direzione Amministrativa della relativa documentazione.

#### **Art. 8 - Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore all'atto della pubblicazione all'Albo d'Istituto.